

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 810)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

e col **Ministro per gli Affari Regionali**

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1984

Modifica dell'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante norme per la corresponsione delle indennità dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni o contaminazione. Assunzione del relativo onere a totale carico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il recente verificarsi di focolai di peste suina africana in alcuni allevamenti del Piemonte costituisce un grave pericolo per il nostro patrimonio zootecnico, potendosi la grave malattia propagare con facilità ad altre zone del territorio nazionale, pregiudicando così, oltre che

l'esistenza stessa degli allevamenti, le nostre esportazioni di prosciutti e salumi.

Infatti, nei confronti di tali prodotti si prospetterebbero sicuramente tassativi divieti di importazione come misure zooprofilattiche da parte di altri Paesi e ciò perché le carni anche convertite in prodotti

derivati costituiscono veicolo di trasmissione della grave malattia nei confronti dei suini sani.

Ai sensi della legge di riforma sanitaria, gli interventi contro le epizootie sono di competenza statale, e così pure la determinazione degli interventi obbligatori nel campo delle zooprofilassi (vedi articolo 6, lettere *b* ed *u*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833), mentre alle Regioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge stessa, compete l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale.

Vi sono tutti gli strumenti normativi idonei (legge 23 gennaio 1968, n. 34; regolamento di polizia veterinaria; decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; decreti ministeriali ed ordinanze attuative) per poter prontamente fronteggiare, come è stato fatto anche sulla base di istruzioni del Ministero della sanità, l'estendersi dell'infezione con gli adeguati interventi operativi, primo fra tutti l'abbattimento degli animali infetti o sospetti, intervento quest'ultimo che costituisce purtroppo lo strumento essenziale di zooprofilassi al fine di contenere l'estendersi della malattia in altri territori.

Gli allevatori, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, e del decreto ministeriale 22 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 27 luglio 1968, hanno diritto ad una indennità di abbattimento, la cui pronta ed intera corresponsione rappresenta, oltre che la premessa per poter ricostituire gli allevamenti, un importante incentivo a denunciare con tempestività la presenza dei primi sintomi della malattia, tempestività che — com'è ovvio — è determinante ai fini di una efficace azione di zooprofilassi.

Ma il disposto di detto articolo 1, che pone l'importo dell'indennità per il 75 per cento a carico dello Stato e per il 25 per cento a carico della provincia, risulta ormai superato dal nuovo ordinamento introdotto dalla legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fatto venir meno la cennata competenza della provincia.

È stato pertanto predisposto l'unico disegno di legge, che modifica l'articolo 1 della succitata legge n. 34, nel senso di porre a totale carico dello Stato l'importo dell'indennità di abbattimento.

Dalle considerazioni sopra esposte emerge chiaramente l'estrema urgenza di approvazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'importo delle indennità di cui all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è posto a totale carico dello Stato e la conseguente spesa fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo n. 4081 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1984 e per quelli successivi.